

**PROCEDURA APERTA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER TECNOLOGIE  
AVANZATE E SOSTENIBILI DI BONIFICA PREVIA SPERIMENTAZIONE SU UN SITO CONTAMINATO DA  
SOLVENTI CLORURATI IN COMUNE DI RHO (MI)**

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**

## Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 270/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole dello *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina la predisposizione di uno studio di fattibilità per la successiva applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili di bonifica, studio da elaborare previa sperimentazione su un sito contaminato da solventi clorurati in Comune di Rho (MI), nell'area identificata nella Tavola 1 in Allegato A.

Regione Lombardia intende promuovere l'applicazione di tecnologie innovative di bonifica anche attraverso la predisposizione di studi di fattibilità e connesse sperimentazioni *in situ* che possano rappresentare un riferimento per interventi di bonifica/messa in sicurezza sul territorio regionale.

Per questo motivo, la Regione Lombardia finanzia lo studio di fattibilità previa sperimentazione, da condursi su uno specifico sito contaminato di interesse del territorio regionale, che dovrà consentire di effettuare una valutazione tecnico-economica dell'efficacia della tecnologia proposta nonché di effettuare un confronto con tecniche di bonifica consolidate.

Lo studio di fattibilità per l'applicazione di nuove tecnologie di bonifica riguarderà il sito contaminato da solventi clorurati ex Chimica Bianchi nel Comune di Rho (MI) individuato a seguito di analisi svolta nel progetto di ricerca regionale "Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e di caratterizzazione dei siti contaminati". Nell'Allegato A sono descritte le caratteristiche ambientali finora note riguardanti le attività svolte nel sito, le strutture presenti e la qualità dei suoli e delle acque sotterranee che sono messe a disposizione dei proponenti.

Il sito potrà essere visitato ai fini della presentazione dell'offerta previo appuntamento da definire con la stazione appaltante.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero

### **Articolo 3 – Descrizione del servizio**

Il servizio oggetto di bando consiste nella redazione di uno studio di fattibilità per la successiva applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili di bonifica, previa sperimentazione su un sito contaminato da solventi clorurati in Comune di Rho (MI).

Le prestazioni oggetto del presente bando sono articolate nelle seguenti fasi:

L'attività di sperimentazione di una tecnica innovativa per la bonifica della contaminazione di una o più matrici contaminate da solventi clorurati nel sito individuato in Comune di Rho e descritto nell'Allegato A e identificato nella Tavola 1. Ove si ritenga necessario completare la conoscenza delle caratteristiche del sito ai fini della realizzazione e della valutazione dell'intervento sperimentale, è facoltà del proponente svolgere indagini ambientali aggiuntive mediante misure ed analisi di campo e/o di laboratorio sulle matrici ambientali i cui costi sono ricompresi nel prezzo complessivo del servizio. Gli esiti delle eventuali indagini integrative dovranno essere riportate nella reportistica richiesta in art. 5. Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere l'attività sperimentale su campo, comprese tutte le azioni connesse (ad esempio acquisizione eventuali permessi, eventuali indagini integrative, allestimento e smantellamento cantiere, ecc.). I contenuti del progetto di sperimentazione sono dettagliati nel paragrafo relativo all'offerta tecnica del Disciplinare.

#### Monitoraggio ambientale

La sperimentazione dovrà essere affiancata da un adeguato piano di monitoraggio ambientale per la verifica degli impatti e dell'efficacia della tecnologia applicata, anche al fine di valutazioni sulla sostenibilità ambientale ed economica dello stesso.

Il piano dovrà indicare le matrici ambientali, i punti di controllo, la frequenza di monitoraggio nonché i parametri analitici investigati. Potranno essere utilizzati i punti di monitoraggio già esistenti, eventualmente integrati con ulteriori punti di controllo (ad es. creazione di nuovi piezometri).

Il piano dovrà prevedere l'esecuzione di almeno 2 campagne analitiche durante la sperimentazione oltre a quella finale al termine della stessa, con le seguenti finalità:

- conoscenza della distribuzione dei contaminanti per evitarne l'ulteriore migrazione al di fuori del sito;
- acquisizione periodica dei dati sul flusso idrico e sulle concentrazioni dei contaminanti;
- valutazione del bilancio di massa di inquinanti presenti, rimossi e residui al termine dell'intervento.

Al termine delle attività di sperimentazione e monitoraggio è richiesta la restituzione dei risultati mediante report tecnici intermedi e un report finale contenente i dati grezzi, le elaborazioni e le conclusioni della sperimentazione, come specificato nel successivo art. 5.

#### Studio di Fattibilità

Lo studio di fattibilità rappresenta il prodotto finale del servizio messo a bando. Esso dovrà essere redatto a valle ed in base ai risultati delle attività sopra descritte.

Lo studio dovrà valutare l'applicazione della tecnologia sperimentata all'intero sito indicando gli obiettivi di bonifica raggiungibili e gli elementi di sostenibilità ambientale ed economica della stessa.

In maggior dettaglio, lo studio dovrà comprendere i seguenti contenuti tecnici:

1. Descrizione dell'intervento mediante tecnologia innovativa sperimentata in piena scala:
  - obiettivi di bonifica raggiungibili per la/le matrice/i trattate;
  - una stima della massa di contaminanti presenti nell'area oggetto dello studio;
  - una stima dei potenziali impatti sui ricettori a valle;
  - descrizione dell'implementazione in piena scala dell'impianto tecnologico;
  - stima della massa di contaminante rimosso nell'unità di tempo e della massa residua;
  - durata prevista dell'intervento;
  - stima della produzione di rifiuti;
  - costi previsti per l'installazione e la gestione dell'intervento;
  - piano e presidi di monitoraggio;
  - interazione con gli attuali sistemi di contenimento della contaminazione delle acque di falda in atto sul sito;
  - indicazioni per la stesura di un progetto definitivo di intervento;
2. Confronto tra la tecnologia sperimentata e tecnologie tradizionali (quali a esempio Pump and Treat (P&T) per le acque e scavo e rimozione per i terreni), attraverso i seguenti parametri:
  - stima della massa di contaminante rimosso nell'unità di tempo e della massa residua;
  - consumi energetici e di materiali per unità di massa di contaminante rimosso, se possibile in funzione del tempo;
  - durata prevista dell'intervento;
  - stima della produzione di rifiuti, se possibile in funzione del tempo;
  - costi previsti per l'installazione e la gestione dell'intervento;
  - costo per unità di massa di contaminante rimosso, in funzione del tempo, ovvero includendo sia i costi di investimento che di gestione.

#### **Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico**

Le aree oggetto dello studio sono rese disponibili dalla stazione appaltante per la durata del Contratto.

Ai fini della predisposizione delle attività *in situ*, l'aggiudicatario avrà l'onere di espletare e coordinare le azioni necessarie a garantire:

- l'accesso all'area e connessa gestione della stessa ai fini della sperimentazione
- la gestione rifiuti.

Le suddette attività dovranno rispettare gli obblighi di sicurezza e di carattere ambientale stabiliti dalle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

## **Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività**

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con la stazione appaltante, secondo un piano di lavoro da presentare entro 15 giorni dalla stipula del Contratto.

### Rapporti intermedi

Nel corso delle attività è prevista la predisposizione di report su supporto informatico, anche editabile, da inviare via posta certificata alla Regione Lombardia, ad ARPA, alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune di Rho. I rapporti tecnici dovranno contenere informazioni e specifiche tecniche sugli interventi effettuati, sulla qualità delle matrici ambientali monitorate e le relative elaborazioni e commenti.

Si prevedono 2 rapporti intermedi, indicativamente a 4 mesi e 8 mesi dall'inizio della sperimentazione ossia dalla firma del Contratto.

### Rapporto Finale

Nella rapporto finale, previsto entro un mese dalla conclusione delle attività sperimentali, dovranno essere riassunti tutti i dati prodotti corredati di relative elaborazioni e commenti. Dovranno essere indicati anche tutti i costi di investimento e di gestione sostenuti per la realizzazione e per il funzionamento della sperimentazione.

### Studio di Fattibilità

La consegna dello studio di fattibilità è prevista al termine del contratto.

### Relazioni con le istituzioni

In considerazione del fatto che la sperimentazione è disciplinata ai sensi del comma 7 dell'Art. 242 del d.lgs 152/06 ed è finalizzata all'individuazione dei parametri utili all'applicazione a piena scala per la successiva bonifica del sito, l'aggiudicatario dovrà garantire piena collaborazione all'ente procedente, al Comune e agli Enti di controllo (ARPA, Città Metropolitana). Dovrà quindi essere concesso l'accesso al sito per sopralluoghi, ed eventuali misure ed analisi; inoltre dovranno esser inviati agli Enti i report parziali e finale di cui ai capoversi precedenti.

### Proprietà intellettuale

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta, sia in forma leggibile dall'elaboratore elettronico (e così programmi sorgenti o eseguibili, listing, supporti di memorizzazione, tabulati, etc.) predisposto ed elaborato dall'aggiudicatario per la stazione appaltante nell'ambito delle attività del presente

servizio, diventerà di proprietà del Committente medesimo.

#### **Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta**

Il Contratto ha una durata di complessivi 14 (quattordici mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

La base d'asta onnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 180.000,00 (centoottantamila) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 8 - Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

#### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata alla Regione, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

L'amministrazione Regionale provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- con erogazioni successive, previa emissione di fattura sulla base di stati di avanzamento lavori (per un importo pari ad € 50.000,00).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.



Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

#### **Articolo 11 - Verifiche della fornitura**

Il RUP nomina al momento dell'aggiudicazione definitiva un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

#### **Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento**

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

#### **Articolo 14 - Penali**

Il DEC in accordo con il RUP procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r.

## **Articolo 15 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del *Contratto*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

## **Articolo 16 - Risoluzione**

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 180 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;

h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

#### **Articolo 18 - Responsabilità**

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

#### **Articolo 19 - Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;

- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- L'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- L'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;

- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

#### **Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

#### **Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **Articolo 22 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, in qualità di responsabile, nominerà per conto dell'Ente il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

#### **Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

*Allegato A - Sintesi delle conoscenze sul sito contaminato ex Chimica Bianchi nel Comune di Rho (MI)*